



# Conseguimento della patente di guida italiana

## Conducente straniero dipendente di imprese di autotrasporto di persone o cose

**RAFFAELE CHIANCA**

COMANDANTE SQUADRA DI P.G. POLSTRADA RIMINI

**GIANLUCA FAZZOLARI**

COMANDANTE SQUADRA DI P.G. POLSTRADA LA SPEZIA

### Riferimenti normativi

Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 51, comma 1, lett. c);  
 D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, art. 22;  
 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 135, 136;  
 Convenzione sulla circolazione internazionale dei veicoli dell'8 novembre 1968;  
 Direttiva 2006/126/CE;  
 Direttiva 2000/56/CE;  
 Direttiva 91/439/CEE;  
 D.m. 30 settembre 2003, n. 40T;  
 D.m. 8 agosto 1994.

### Bibliografia

R. CHIANCA, G. FAZZOLARI, *Il controllo del conducente straniero e comunitario*, Maggioli Modulgrafica, Rimini.  
 G. CARMAGNINI, L. TASSONI, *I reati nel codice della strada*, Maggioli Editore, Rimini.  
 G. FONTANA, G. FAZZOLARI, *Il controllo del cittadino extracomunitario abilitato alla guida*, "Crocevia", n. 7/8, 2009.

articoli e approfondimenti tratti da:  
[www.vehicle-documents.it](http://www.vehicle-documents.it);  
[www.vigilaresullastrada.it](http://www.vigilaresullastrada.it).

Da più parti ci sono giunti quesiti in relazione alla ratio della norma di cui all'art. 51 della legge 120/2010, laddove ha previsto l'introduzione all'art. 22 del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, del comma 7-bis in ordine al conseguimento della patente di guida nazionale da parte di stranieri, quindi di coloro che non sono cittadini della U.e. o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, dipendenti di imprese di autotrasporto di cose e persone con sede in Italia. Sebbene tutta la materia sia già ampiamente regolamentata dal vigente c.d.s., dalle direttive comunitarie, e dagli accordi internazionali, concernenti il conseguimento, il riconoscimento e la conversione del titolo a condurre, attraverso le pagine di questa autorevole rivista, senza alcuna pretesa dottrinale, e lungi dal voler liquidare in poche battute un argomento tanto importante ma anche spesso controverso, tenteremo di fare chiarezza sulla norma in parola, cercando di rispondere quanto più dettagliatamente ai nostri affezionali lettori.

Giova altresì segnalare che l'intera materia è in costante evoluzione, il decreto legislativo che recepirà la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, modifica ed introduce novità di estrema importanza, riscrivendo articoli come il 135, 136, introducendo nuovi articoli come il 136-bis,

sui quali avremo tempo di disquisire dato che si tratta di norme che, così come previsto dalla direttiva e dal decreto legislativo di recepimento, andranno in vigore dal 19 gennaio 2013.

### **Conducente munito di patente straniera**

Come noto l'articolo 135 del codice della strada tratta della circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri; tale formulazione, nell'evolversi della legislazione e dei processi di maggiore integrazione tra Paesi aderenti all'Unione europea, si può ora riferire esclusivamente alla circolazione dei veicoli i cui conducenti sono muniti di patenti rilasciate da Stati non appartenenti alla U.e. in virtù delle modifiche apportate dall'avvenuto recepimento, con d.m. 8 agosto 1994, della direttiva 91/439/CEE e dal successivo recepimento della direttiva 2000/56/CE, avvenuto con d.m. 30 settembre 2003, che ha abrogato il citato decreto ministeriale 8 agosto 1994.

I conducenti muniti di patente guida rilasciata da uno Stato estero, e quindi non appartenenti all'Unione europea (U.e.) e/o allo Spazio Economico Europeo (SEE), possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente, purché il documento sia in corso di validità e non siano residenti in Italia da oltre un anno (art. 135, comma 1, c.d.s.).

Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali (art. 135, comma 2, c.d.s.).

Dall'interpretazione letterale del comma 2 si comprende, quindi, che il cittadino di uno stato estero (*e ribadiamo non dell'Unione europea e/o dello SEE*), per circolare sul nostro territorio deve essere munito di:

1. patente nazionale di guida conforme al modello stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito;
2. traduzione ufficiale in lingua italiana o documento equipollente, qualora la patente nazionale non sia conforme alle convenzioni cui l'Italia abbia aderito;
3. patente internazionale di guida conforme al modello stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.

### **Conducente munito di patente emessa da uno Stato membro della U.e.**

Diametralmente opposta a quella del conducente straniero, è la condizione del cittadino appartenente ad uno dei 27 Stati membri dell'Unione europea, ovvero di colui il quale si trova in possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro che, in virtù del recepimento delle direttive comunitarie succedutesi nel tempo, deve essere equiparato in tutto e per tutto al conducente italiano.

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea, infatti (*compresi quelli entrati a farne parte dal 1° maggio 2004 e dal 1° gennaio 2007*), consentono di guidare nel territorio di tutti gli Stati membri senza dover necessariamente essere convertite in patente dello Stato comunitario ospitante e, soprattutto, senza l'obbligo di essere accompagnate da traduzione o da patente Internazionale sebbene molti di questi documenti non risultano conformi alle convenzioni

internazionali, in ragione del fatto che attraverso il recepimento delle direttive comunitarie (91/439/CEE - 2000/56/CE), essi vengono riconosciuti nel nostro ordinamento giuridico, così come in quello di tutti gli altri Stati membri.

A norma dell' art. 9 del d.m. 30 settembre 2003, n. 40T, concernente "Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE", il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, può ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana (*conversione*), previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validità. I titolari di patenti di guida comunitaria, quindi, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121 del c.d.s. possono richiedere la conversione della stessa nella corrispondente patente di guida italiana a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- il richiedente deve avere la residenza normale come previsto dal d.m. 30 settembre 2003, n. 40T;
- che la patente sia stata rilasciata dopo il 30 settembre 1993;
- le patenti rilasciate precedentemente al 30 settembre 1993 hanno validità sino alla scadenza o alla prima revisione, successivamente vengono conformate alla nuova procedura;
- le patenti di categoria B e superiori, rilasciate prima del 26 aprile 1988, conservano la validità per la guida dei motocicli.

La patente per cui viene richiesta la conversione è consegnata all'Ufficio motorizzazione civile del Dipartimento trasporti terrestri, che provvede poi a restituirla all'autorità dello Stato emittente.

### **Riconoscimento di patenti di guida rilasciate in uno Stato membro a seguito di conversione di una patente rilasciata in uno Stato extra U.e.**

Le autorità italiane possono non riconoscere le patenti comunitarie ottenute a loro volta per conversione di una patente rilasciata da uno Stato estraneo all'Unione europea e con il quale non sussistono condizioni di reciprocità per la conversione delle patenti di guida. In tali frangenti l'Ufficio Motorizzazione Civile, prima di duplicare o sostituire patenti dell'Unione europea rilasciate a seguito di conversione, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio nazionale, ai fini di conoscere lo Stato di provenienza della patente, deve acquisire informazioni dallo Stato comunitario che ha rilasciato il documento, notizie che, ovviamente non devono essere richieste nel caso in cui sul documento sia già indicato lo Stato che originariamente aveva emesso la patente. Laddove con lo Stato di emissione della patente di guida convertita in altro Paese membro della U.e. non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del codice della strada, non è possibile riconoscere né convertire la patente.

Analoga richiesta verrà rivolta all'autorità diplomatica quando si debba attivare la procedura per le iscrizioni inerenti al riconoscimento della patente. In tal caso, se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato estraneo all'Unione europea le cui patenti non vengono convertite in Italia, non può darsi luogo alla predetta procedura.

